**COMUNE DI CAMPORTONDO ETNEO**

**PROVINCIA DI CATANIA**



**REGOLAMENTO**

**DELLA**

**CONSULTA**

**GIOVANILE**

**Modificato con Delibera di C.C. n. 7 del 03.04.2014**

***Premessa***

La “Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale” promulgata nel 1990 dal Consiglio d’Europa (riveduta e aggiornata dal Consiglio d’Europa nel 2003), delinea alcune grandi direttrici destinate a facilitare la partecipazione dei giovani alle decisioni che li riguardano a livello locale e regionale.

L'Amministrazione del Comune di Camporotondo Etneo intende quindi riconoscere l'importanza della Consulta giovanile quale strumento di confronto e crescita nell'ottica della promozione culturale e sociale dei giovani.

In un momento in cui la realtà giovanile è in continuo movimento e le problematiche che la riguardano sono molteplici e complesse, le Amministrazioni devono ritenere importante e fondamentale il momento di confronto, istituzionalizzando un luogo specifico dove i giovani possono avere la parola sui problemi riguardanti il Comune, assicurando così una partecipazione alla vita democratica ed alla gestione della vita cittadina.

Obiettivo è costituire un luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico che possa offrire, da un lato, sollecitazioni e proposte su tutto ciò che può riguardare la condizione giovanile per poi riportarle al Consiglio Comunale e, dall'altro rappresentare un importante momento di ricaduta delle iniziative nell'ambito in cui ogni organizzazione opera.  Per questo motivo la Consulta giovanile è il primo punto di riferimento dell'Amministrazione per quanto riguarda il rapporto con la realtà giovanile locale. Ciò fa si che la Consulta possa davvero avere potere propositivo in materia di interventi a favore dei giovani, nei confronti del Consiglio Comunale.

La costituzione della Consulta giovanile garantirà così alle giovani generazioni spazi di attiva e concreta partecipazione.

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE**

**TITOLO I**

**NORME GENERALI**

**ART. 1 – ISTITUZIONE**

E' istituita dal Comune di Camporotondo Etneo, con deliberazione del Consiglio Comunale n° ............ in data ..........................., la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE" quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

**ART. 2 – FINI**

La Consulta giovanile comunale è un organo consultivo della Giunta e del Consiglio Comunale ai quali presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere - non vincolante, anche se obbligatorio - su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.

La Consulta:

- é strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;

- promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani;

- promuove dibattiti, ricerche ed incontri;

- attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;

- favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;

- si rapporta con gruppi informali;

- promuove rapporti permanenti con le Consulte e le Associazioni presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte e le Associazioni presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;

- può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo).

**TITOLO II**

**ORGANI**

**ART. 3 – ORGANI DELLA CONSULTA**

Sono organi della Consulta Giovanile:

- l'Assemblea,

- il Coordinatore, il Vicecoordinatore, il Segretario.

- le Commissioni di Lavoro.

**ART. 4 – ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E COMPITI**

L’Assemblea accoglie tutti gli aderenti, tra i sedici e i ventinove anni, regolarmente residenti nel Comune di Camporotondo Etneo, che manifestino per iscritto la volontà di partecipare e condividere il presente regolamento; il superamento di detto limite di età comporta la decadenza automatica. Il numero dei partecipanti all’Assemblea è illimitato.

La richiesta di iscrizione alla Consulta deve essere inviata al Coordinatore che provvederà ad inserire la richiesta nella prima seduta utile dell’Assemblea.

Di diritto fanno parte della Consulta: il Sindaco o suo delegato, l'Assessore alle Politiche Giovanili, e rappresentanti del Consiglio comunale, più precisamente due consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza. Ne fanno parte anche i rappresentanti di ogni associazione iscritta all’Albo del Comune.

La partecipazione alla Consulta non da’ diritto ad alcun compenso o rimborso spese.

I compiti dell’Assemblea sono:

* esprimere proposte, indicazioni, suggerimenti sull’elaborazione e l’attuazione del progetto giovani, nonché sulle deliberazioni e le attività svolte dall’Amministrazione Comunale nel settore delle politiche giovanili.

**ART. 4.1 – CONVOCAZIONE  DELL’ASSEMBLEA**

La Consulta Giovanile è convocata dal Coordinatore:

* di propria iniziativa e
* su richiesta di un terzo dei componenti l'Assemblea.

Essa deve riunirsi in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta giovanile:

* il Sindaco,
* l’Assessore comunale con delega alle Politiche giovanili,
* 1/3 dei componenti l’Assemblea tramite richiesta motivata.

La convocazione dell’Assemblea in via ordinaria è comunicata, unitamente all’ordine del giorno, il luogo e l’orario, ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell’Assemblea stessa, a mezzo di posta elettronica con ricevuta di ricezione o sms.

E’ consentita la convocazione in via straordinaria dell’Assemblea tramite avviso telefonico con almeno ventiquattro ore di anticipo dall’inizio dell’adunanza.

Il verbale delle sedute è redatto per iscritto dal Segretario. Le riunioni dell’Assemblea sono aperte al pubblico, il quale ha diritto di parola ma non di voto, previa decisione a maggioranza dei componenti l’Assemblea.

La Consulta Giovanile è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili.

La Consulta Giovanile, sulla base dei temi da trattare, qualora ne ravvisi l’utilità, può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori o funzionari Comunali.

**ART. 4.2 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI**

Le sedute dell’Assemblea saranno ritenute valide se partecipate dalla maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione, che avviene ad un’ora dalla prima, la seduta è valida se presente 1/3 dei componenti.

Gli atti deliberati dall’Assemblea saranno ritenuti validi se votati dalla maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Coordinatore.

Il Coordinatore ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale e la Giunta.

In caso di voto favorevole la deliberazione, viene trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all’Assessore alle Politiche Giovanili a cura del Coordinatore della Consulta.

**ART. 5 – IL COORDINATORE**

Il Coordinatore rappresenta la Consulta verso i terzi, la presiede, ne convoca l’Assemblea definendone, l’ordine del giorno delle relativa seduta.

Il Coordinatore della Consulta Giovanile viene nominato dal Sindaco sentita l’Assemblea; dura in carica fino ad una nuova successiva nomina. Il Coordinatore deve essere nominato entro sei mesi dall’istituzione della Consulta; prima della sua nomina le funzioni del Coordinatore verranno svolte dal Sindaco o suo delegato. Il Coordinatore è revocabile su richiesta motivata di 2/3 dell’Assemblea.

**ART. 6 – IL VICECOORDINATORE ED IL SEGRETARIO**

Il Vicecoordinatore ed il Segretario vengono nominati dal Sindaco sentita l’Assemblea, durano in carica fino ad una nuova nomina.

In assenza del Coordinatore, nel corso delle riunioni, svolge le funzioni il Vicecoordinatore.

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell’ Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci, nonché della gestione di entrate ed uscite della Consulta Giovanile. Il Segretario ha il compito di collaborare con il Coordinatore nella conduzione dei lavori dell’Assemblea. Il Vicecoordinatore ed il Segretario sono revocabili su richiesta motivata di 2/3 dell’Assemblea.

**ART. 7 – COMMISSIONI DI LAVORO**

Il Coordinatore istituisce le Commissioni di lavoro su proposta di almeno dieci iscritti, non è previsto un limite al loro numero. Le Commissioni devono riferire in Assemblea dei loro lavori.

E’ prevista una clausola di salvaguardia per garantire la partecipazione attiva dei componenti l’Assemblea ed, in particolar modo, in riferimento alle Commissioni di lavoro, e cioè, nei casi di una mancata collaborazione attiva e di inoperosità di tre mesi, il Sindaco sentita l’Assemblea, determina la decadenza del gruppo di lavoro e i successivi provvedimenti di nuova costituzione.

Il lavoro delle Commissioni di lavoro è normato da un Regolamento che verrà approvato dall’Assemblea. Nelle Commissioni partecipa di diritto il Sindaco e l’Assessore con delega alle Politiche Giovanili.

**TITOLO III**

**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**ART. 8 - SEDE**

La sede della Consulta Giovanile sono i locali comunali. In alternativa può essere prevista altra sede idonea.

**ART. 9 – REGOLAMENTI INTERNI**

La consulta giovanile può adottare a maggioranza assoluta, regolamenti interni integrativi al presente e non in contrasto con esso. Analoga maggioranza è richiesta per le modifiche al regolamento interno.

**ART. 10 – PERDITA DEL DIRITTO**

Gli aderenti perdono il diritto di voto e di partecipare ad ogni tipo di attività della Consulta in caso di sopraggiunti limiti di età, di inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati alla Consulta o ad ogni soggetto ad essa riconducibile e comunque in ogni altro caso in cui chi aderisce svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione. La decisione viene presa a maggioranza dall’Assemblea degli aderenti, su proposta del Coordinatore.

**ART. 11– INFORMAZIONI E DOCUMENTI**

I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla Consulta sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità alle vigenti norme in materie di pubblicità degli atti. La Consulta può, altresì, al fine di rendere più efficace la circolazione delle informazioni, proporre al Comune la pubblicazione di indagini, ricerche, periodici.

**ART. 12 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO**

Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea; tale proposta non è vincolante.

**ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.